

COVID – 19: i primi interventi a sostegno di famiglie e imprese:

D.L. n. 18/2020 e D.L. n. 23/2020

Dr. Nicola Forte

10 aprile 2020

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI: DL 23/2020 – ART. 18

- **Rimessione in termini:** I versamenti dei tributi i cui termini sono scaduti il 20 marzo 2020 si considerano tempestivi se effettuati entro il 16 aprile prossimo;
- **Sospensione dell'Iva e delle ritenute, con scadenze nei mesi di aprile e maggio** indipendentemente dall'ammontare dei ricavi e dei compensi: necessità di dimostrare la riduzione del **fatturato o dei corrispettivi** nei mesi di marzo e di aprile 2020 (percentuali di riduzione almeno del 33% o del 50%);
- **Per i contribuenti appartenenti alle filiere più danneggiate:** per il mese di aprile si applica la sospensione delle ritenute e dei contributi anche se l'ammontare **del fatturato o dei corrispettivi** non ha subito un'effettiva riduzione rispetto all'anno 2019

RIMESSIONE IN TERMINI: DL 23/2020 – ART. 21

Rimessione in termini

«I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 60 del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020»

LA PROROGA «TECNICA» (art. 60 DL 18/2020)




Proroga di tutti i versamenti verso la PA dal 16 marzo al 20 marzo 2020

- ✓ è irrilevante il luogo in cui opera il contribuente;
- ✓ Sono irrilevanti le dimensioni del contribuente (Ricavi o compensi professionali)

Versamenti prorogati:

- Iva;
- Contributi previdenziali;
- Ritenute d'acconto redditi di lavoro dipendente, assimilati, lavoro autonomo, agenti e rappresentanti di commercio, altre;
- Tasse sulle CC.GG. Numerazione libri sociali

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI (Art. 62 DL 18/2020)



E' stata applicata la «proroga tecnica»: si versa entro il 20 marzo 2020

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI (Art. 62 DL 18/2020)

Ricavi > 2 milioni di euro



Ritenute compensi redditi dipendenti

Contributi previdenziali

Imposta sul valore aggiunto

Non si applica



E' stata applicata la «proroga tecnica»: si versa entro il 20 marzo 2020

RIMESSIONE IN TERMINI: DL 23/2020 – ART. 21

Versamenti con scadenza 20 marzo 2020 possono essere effettuati **entro il 16 aprile 2020, senza sanzioni e interessi**

- CC.GG. Vidimazione e numerazione libri sociali;
- Ritenute operate sui compensi professionali;
- Ritenute operate sulle provvigioni erogate agli agenti e rappresentanti di commercio;
- **Per i contribuenti con ricavi nell'anno 2019 > di 2 milioni di euro:** anche l'Iva, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e i contributi previdenziali e assistenziali

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI: DL 23/2020 – ART. 18

Vecchi criteri di
sospensione dei termini

Nuovi criteri di
sospensione dei termini

I due criteri
«convivono» e in alcuni
casi debbono essere
applicati entrambi

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI: DL 23/2020 – ART. 18

Contribuenti meno danneggiati dalla diffusione dell'epidemia

- Sospensione tributi aprile e maggio dimostrando la riduzione del fatturato o dei corrispettivi

Contribuenti più danneggiati dalla diffusione dell'epidemia (art. 8 D.L. n. 9/2020)

- Per le scadenze di aprile (ritenute e contributi) la sospensione si applica tout court, per l'Iva e per le scadenze di maggio dimostrazione contrazione del fatturato o dei corrispettivi

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI: DL 23/2020 – ART. 18

I contribuenti «meno» danneggiati (non indicati nell'art. 8 del D.L. n. 9/2020)

Non è variato il «perimetro» oggettivo della sospensione:

- Le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/19973), oltre alle relative addizionali IRPEF;
- Le imposte sul valore aggiunto;
- I contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI: DL 23/2020 – ART. 18



La sospensione dei termini potrebbe riguardare anche uno solo dei due mesi: le condizioni devono essere verificate autonomamente

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI: DL 23/2020 – ART. 18

Scadenze «potenzialmente» interessate dalla sospensione

- Scadenze ritenute lavoro dipendente del 16 aprile e del 16 maggio;
- Scadenze contributi previdenziali e assistenziali del 16 aprile e del 16 maggio;
- Scadenza Iva contribuenti «mensili» del 16 aprile;
- Scadenza Iva dei contribuenti mensili del 16 maggio;
- Scadenza Iva dei contribuenti trimestrali del 16 maggio

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI: DL 23/2020 – ART. 18

Sospensione subordinata alla **dimostrazione della effettiva contrazione dell'attività**

Ricavi o compensi (anno 2019) non superiori a 50 milioni di euro

- «Contrazione» **del fatturato o dei corrispettivi** nei mesi di marzo e aprile 2020 almeno del 33 per cento

Ricavi o compensi (anno 2019) superiori a 50 milioni di euro

- «Contrazione» **del fatturato o dei corrispettivi** nei mesi di marzo e aprile 2020 almeno del 50 per cento

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI: DL 23/2020 – ART. 18

Sospensione subordinata alla dimostrazione della effettiva contrazione dell'attività



NO ai soli fini della sospensione dell'Iva la riduzione 50%

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI: DL 23/2020 – ART. 18

*«Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto – legge, che hanno subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020** rispetto alla stesso mese del precedente periodo d'imposta e **nel mese di aprile 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, **sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio, i termini dei versamenti in autoliquidazione ...»***

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI: DL 23/2020 – ART. 18

Contrazione **fatturato o corrispettivi** a marzo 2020 rispetto a marzo 2019

- Sospensione dei tributi (ritenute, contributi e Iva) in scadenza il 16 aprile 2020

Contrazione **fatturato o corrispettivi** a aprile 2020 rispetto a aprile 2019

- Sospensione dei tributi (ritenute, contributi e Iva) in scadenza il 16 maggio 2020

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI: DL 23/2020 – ART. 18

La contrazione del fatturato o dei corrispettivi

Potrebbe essersi verificata per un solo mese

In questo caso la sospensione troverà applicazione per un solo mese

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI: DL 23/2020 – ART. 18

- Ammontare del **fatturato** marzo 2019 euro 12.000;
 - Ammontare del **fatturato** marzo 2020 euro 2.500
- + del 33%
- Ammontare del **fatturato** aprile 2019 euro 18.500;
 - Ammontare del **fatturato** aprile 2020 euro 17.800
- del 33%


Ritenute, contributi e Iva scadenza 16 aprile
sospesi

Ritenute, contributi Iva scadenza 16
maggio non sospesi

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI: DL 23/2020 – ART. 18

Contribuente IVA trimestrale e senza lavoratori dipendenti


Scadenza 16 aprile 2020: nessun versamento da effettuare – irrilevante la contrazione dell'attività



Scadenza 16 maggio 2020: sospensione versamento Iva 1° trimestre 2020 se il fatturato o i corrispettivi di aprile 2020 sono diminuiti di almeno il 33% dei ricavi o compensi di aprile 2019

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI: DL 23/2020 – ART. 18

La verifica della contrazione dell'attività



SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI: DL 23/2020 – ART. 18


La verifica della contrazione dell'attività

Scadenza Iva trimestrale 16 maggio 2020

Fatturato o corrispettivi dal 1° al 30 aprile 2020

Ho a disposizione 15 giorni per fare la verifica della «contrazione»

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI: DL 23/2020 – ART. 18



Versamento Iva, ritenute e contributi scadenza 16 maggio, sospensione del termine di versamento

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI: DL 23/2020 – ART. 18

**Riduzione attività sufficiente
33% per la sospensione dell'Iva**

Versamento



SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI: DL 23/2020 – ART. 18

Art. 18, comma 5 del D.L. n. 23/2020: inizio attività

«I versamenti di cui ai commi da 1 a 4 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività d'impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019».

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI: DL 23/2020 – ART. 18

Inizio attività
10 maggio
2019

- Sospensione scadenze aprile 2020 (no confronto marzo)
- Sospensione scadenze maggio 2020 (no confronto aprile)

Inizio attività 8
aprile 2019

- Sospensione scadenze aprile 2020 (no confronto marzo)
- Sospensione scadenze maggio 2020 (confronto aprile ?)

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI: DL 23/2020 – ART. 18

Il versamento dei tributi sospesi per contrazione attività



SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI: DL 23/2020 – ART. 18

Contribuenti più danneggiati che operano nei seguenti settori (art. 8 D.L. n. 9/2020):

- ✓ Imprese turistico – ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;
- ✓ Società e associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche;
- ✓ Gestori di impianti sportivi, palestre, strutture per danza, fitness, centri sportivi, etc
- ✓ Attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- ✓ Noleggi di mezzi di trasporto;
- ✓ Asili nido;
- ✓ Scuole per l'infanzia;
- ✓ etc

Si applicano due criteri di sospensione diversi

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI: DL 23/2020 – ART. 18

Contribuenti maggiormente danneggiati: art. 8 D.L. n 9/2020


Ritenute e contributi scadenza 16 aprile

- Non è necessario dimostrare la contrazione del **fatturato o dei corrispettivi**

Iva scadenza 16 aprile, ritenute e contributi scadenza 16 maggio

- Deve essere dimostrata la contrazione **del fatturato o dei corrispettivi**

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI: DL 23/2020 – ART. 18



SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI: DL 23/2020 – ART. 18

ETS che non esercitano
attività commerciali

Sospensione contributi e
ritenute lav. dipendente

Se esercitano attività ex
art. 5 Codice Terzo settore
non in forma di impresa

In precedenza (D.L. n. 62/2020: esclusi dalla sospensione con eccezione ONLUIS, ODV e APS

RIDUZIONE ACCONTI: DL 23/2020 – ART. 20

Acconto: metodo previsionale

Si versa un acconto non inferiore all'80 per cento del dovuto

Non si applicano né sanzioni né interessi

Ires, Irpef e Irap

CERTIFICAZIONE UNICA: DL 23/2020 – ART. 22


Consegna della CU 2020 al sostituito

- Anno 2020: termine 31 marzo prorogato al 30 aprile 2020

Trasmissione telematica CU 2020

- Anno 2020: per le trasmissioni effettuate entro il 30 aprile 2020 non si applicano sanzioni

ESONERO CONTROLLO APPALTI: DL 23/2020 – ART. 23



Validità fino al 30 giugno 2020: Il certificato vale quattro mesi, quindi di fatto la proroga è solo di pochi giorni

SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI: DL 23/2020 – ART. 36

Art. 83 D.L. n.
18/2020

Sospensione dei
termini processuali

Dal 9 marzo al 15
aprile (38 giorni)

Articolo 36 proroga ulteriormente all'11 maggio 2020 (sospensione di 64 giorni)

SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI: DL 23/2020 – ART. 36

Sospensione termini dal 9 marzo all'11 maggio 2020

- Ricorso introduttivo;
- Reclamo mediazione tributaria (termine di 90 giorni previsto per l'ultimazione di questa fase);
- Presentazione ricorsi in appello;
- Costituzioni in giudizio;
- Riassunzioni in rinvio;
- Ripresa dei processi interrotti

BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE: DL 23/2020 – ART. 26


Bollo su fatture elettroniche 1° trimestre

- Se inferiore a 250 euro: si può versare entro il 20 luglio

Bollo su fatture elettroniche 1° e 2° trimestre

- Se complessivamente inferiore a 250 euro: si può versare entro il 20 ottobre 2020

BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE: DL 23/2020 – ART. 26



BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE: DL 23/2020 – ART. 26

Imposta di bollo fatture elettroniche
1° trimestre 2020



Importo pari o superiore a 250 euro



Attenzione: nessuna sospensione
dei termini di versamento

PROCESSO TRIBUTARIO: DL 23/2020 – ART. 29

Costituzione in giudizio effettuata


Con modalità analogiche

Si prosegue con modalità telematiche

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI (Art. 62)

Sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi da:

- ✓ dall'effettuazione delle ritenute alla fonte;
- ✓ dalle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale



Che scadono nel periodo 8 marzo 2020 – 31 maggio 2020

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI (Art. 62)




?

Nozione

Adempimento

Tributario

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI (Art. 62)



Circolare n. 8/E del 2020 Agenzia delle entrate: Adempimento non sospeso

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI (Art. 62)

Adempimento tributario ?

Trasmissione telematica
dei corrispettivi


Adempimento
prevalentemente
commerciale

Sospensione ?

Circolare n. 8/E del 2020 Agenzia delle
entrate: Adempimento non sospeso

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI (Art. 62)



- ✓ Dichiarazione Iva 2020;
- ✓ Modello TR 1° trimestre 2020;
- ✓ Esterometro: gennaio/marzo
- ✓ Modello Intrastat;
- ✓ Presentazione modello EAS associazioni:
- ✓ Variazioni dati Iva



L'adempimento deve essere posto in essere entro il 30 giugno senza l'irrogazione di sanzioni

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI DIVERSI DAI VERSAMENTI

- Risoluzione contratto di locazione;
- Registrazione contratto di locazione;
- Accordo riduzione canone di locazione
- Dichiarazione di successione



?

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI DIVERSI DAI VERSAMENTI

Risoluzione del contratto di locazione

```
graph TD; A[Risoluzione del contratto di locazione] --> B[Non è necessario effettuare alcuna registrazione presso l'Agenzia delle entrate]; B --> C[E' sufficiente effettuare il versamento dell'imposta di registro di 67 euro: Adempimento non sospeso];
```

Non è necessario effettuare alcuna registrazione presso l'Agenzia delle entrate


E' sufficiente effettuare il versamento dell'imposta di registro di 67 euro:
Adempimento non sospeso

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI DIVERSI DAI VERSAMENTI



SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI DIVERSI DAI VERSAMENTI

Pagamento imposta di registro entro 30 giorni dalla stipula del contratto



Agenzia delle entrate: Circ. 8/E ha confermato la soluzione

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI DIVERSI DAI VERSAMENTI

Sospensione

Ma se il contratto
viene registrato
volontariamente

Scatta l'obbligo di
versare l'imposta
di registro

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI DIVERSI DAI VERSAMENTI

Articolo 16 DPR n. 131/1986

```
graph TD; A[Articolo 16 DPR n. 131/1986] --> B[La liquidazione è subordinata alla richiesta di registrazione]; B --> C[Se il contribuente si avvale della sospensione e non richiede la registrazione non scatta neppure l'obbligo di versamento];
```

La liquidazione è subordinata alla richiesta di registrazione

Se il contribuente si avvale della sospensione e non richiede la registrazione non scatta neppure l'obbligo di versamento

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI DIVERSI DAI VERSAMENTI

Dichiarazione di successione: FAQ del MEF

«La proroga di questo termine non è espressamente menzionata. Tuttavia essa potrebbe rientrare nella sospensione degli adempimenti tributari in senso lato, tenuto conto che la dichiarazione è presentata all'Agenzia delle entrate e che essa è in funzione del pagamento dei tributi. Qualora il termine di presentazione della dichiarazione di successione scada nel periodo di sospensione compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 si applica la sospensione prevista dall'articolo 62 del decreto Cura Italia e tale adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020»

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI DIVERSI DAI VERSAMENTI

ARTCOLO 31 D.LGS N. 346/1990



Apertura della successione all'atto della morte

Entro il termine di un anno



Scadenza compresa tra l' 8 marzo e il 31 maggio 2020

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2020

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI DIVERSI DAI VERSAMENTI

Dichiarazione di successione telematica

- Imposte ipotecarie e catastali addebitate previa indicazione IBAN

Versamento inscindibile dalla dichiarazione

- L'adempimento al 30 giugno «trascina» l'obbligo di versamento alla stessa data

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI DIVERSI DAI VERSAMENTI

Dichiarazione di successione

Successione: scadenza 8 marzo – 31 maggio 2020

- Sospensione e non si versano le imposte ipotecarie e catastali

Successione: scadenza 8 marzo – 31 maggio 2020

- Facoltativamente si presenta il modello: si devono versare le imposte ipotecarie e catastali

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI DIVERSI DAI VERSAMENTI

Presentazione modello INTRA 12

- Sospensione adempimento


Sospensione adempimento

- Scadenza tra 8 marzo e 31 maggio 2020

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI DIVERSI DAI VERSAMENTI



SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI DIVERSI DAI VERSAMENTI



SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI DIVERSI DAI VERSAMENTI

INTRA 12: Termini di presentazione


```
graph TD; A[INTRA 12: Termini di presentazione] --> B[Entro il 2° mese successivo a quello in cui sono registrati gli acquisti]; B --> C[Acquisti Intra registrati a febbraio: presentazione entro il 30 aprile 2020];
```

Entro il 2° mese successivo a quello in cui sono registrati gli acquisti


Acquisti Intra registrati a febbraio: presentazione entro il 30 aprile 2020

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI DIVERSI DAI VERSAMENTI

Presentazione modello INTRA 12



SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI DIVERSI DAI VERSAMENTI



SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI DIVERSI DAI VERSAMENTI

Acquisti Intra registrati a febbraio



Modello INTRA presentato entro il 30 giugno
e non entro il 30 aprile perché sospeso

Versamento IVA differito dal 30 aprile al 30
giugno 2020

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI (Art. 62)



Senza imposte sanzione 250 euro: ravvedimento operoso $1/10 = 25$ euro

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI (Art. 62)

Omesso versamento periodico Iva 2019

Versamento entro il 30 giugno 2020

Sanzione ridotta a $\frac{1}{8}$ del minimo del 30% anziché $\frac{1}{7}$

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI (Art. 62)

Dichiarazione Iva
a credito

- Omessi versamenti periodici
- No incremento credito

Versamenti con
ravvedimento
operoso

- Dopo il 30 giugno 2020: non rilevano
- Incrementano il credito: se effettuati fino al 30 giugno 2020

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI (Art. 62)



Detrazione nella dichiarazione Iva 2020: periodo di imposta 2019

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI (Art. 62)




Detrazione nella dichiarazione Iva 2021: periodo di imposta 2020

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI (Art. 62)

Risoluzione contrattuale nell'anno 2019



Emissione nota di variazione ex art. 26
D.P.R. n. 633/1972



Entro il termine di presentazione della
dichiarazione Iva 2020: 30 giugno 2020

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI (Art. 62)

Errori comunicazione dati LIPE

- Invio Lipe rettificativa no quadro VH

Errori comunicazione dati LIPE

- Compilazione integrale quadro VH

APPROVAZIONE RENDICONTI (Art. 35)

ONLUS, ODV e APS

Termini approvazione bilancio scadono 31 luglio

Deroga al 31 ottobre 2020

APPROVAZIONE RENDICONTI (Art. 35)

Proroga
approvazione

Non deposito

Perché non
istituito il RUNTS

TERMINE MODIFICA STATUTI (Art. 35)

Articolo 101 D.Lgs n. 117/2017



Con assemblea ordinaria



31 ottobre 2020 anziché 30
giugno 2020

ASSEMBLEE E CDA (Art. 73)

Fino al 31 luglio 2020

- Ammessa videoconferenza

Assenza previsione statutaria

- Irrilevanza